

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06168/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6168 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonio Nuzzolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Agnese Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Stefania Nasta, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del verbale della Commissione d'esame del 18 marzo 2020 e della scheda di

- valutazione del ricorrente, in cui è riportato il voto di 60,26 allo stesso assegnato dalla Commissione;
2. del verbale della Commissione del 16 febbraio 2016 e del relativo allegato, in cui la Commissione ha individuato i criteri per la valutazione dei titoli;
 3. della relazione datata 18 giugno 2019 predisposta dalla Commissione d'esame ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per giustificare il superamento del termine semestrale di conclusione della procedura concorsuale;
 4. della nota del 26 novembre 2018 prot. n. 316054 con cui il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha chiesto al Presidente della Commissione di considerare concluso l'impegno dei componenti delle sotto-commissioni terminata la fase di valutazione dei titoli;
 5. della correlata nota del 18 dicembre 2018 inviata dal Presidente della Commissione Dott. Saverio Felice Mannino al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Dott. Antonino Maggiore per il tramite del Direttore Centrale Risorse umane e organizzazione Dott. Aldo Polito avente ad oggetto “concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010 – Commissione d'esame” da cui si apprende che “la Commissione d'esame che presiedo, a seguito della Sua comunicazione del 26 novembre scorso a me indirizzata, ha preso atto che, terminata la valutazione dei titoli dei candidati, l'Agenzia delle Entrate considera concluso l'impegno delle sottocommissioni nominate con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 21521 dell'8 febbraio 2016. Restano pertanto a carico della presente Commissione le attività successive relative al concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, in primo luogo l'espletamento della prova orale”;
 6. dell'avviso del 12 marzo 2020, prot. n. 233095, di modifica dei membri della Commissione d'esame;
 7. dell'avviso dell'8 luglio 2020, prot. n. 256962, di modifica della composizione della Commissione d'esame;

8. dell'avviso del 14 settembre 2020, prot. n. 303002 di ulteriore sostituzione di un membro della Commissione d'esame;
9. di tutti gli atti trasmessi dall'Agenzia delle entrate il 5 marzo 2021 in esito all'istanza di accesso del ricorrente, di quelli ancora non trasmessi dall'Agenzia in ottemperanza all'ordinanza di Codesto TAR n. 354/202 del 12 gennaio 2021, della sentenza non definitiva del 29 aprile 2021, n. e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto;
10. nonché infine, degli atti indicati nel ricorso notificato introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. n. 6168/2019 pendente innanzi a Codesto Ecc.mo TAR cui espressamente si rinvia.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto della stessa ad essere valutata secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuzzolo Antonio il 12/7/2021:

- 1) del verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;
- 2) del verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;
- 3) del verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;
- 4) del verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;
- 5) della presentazione intitolata "PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE";
- 6) del modello di scheda di valutazione;
- 7) del verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;
- 8) del verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;
- 9) del verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;
- 10) del verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019;
- 11) del verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;

12) del provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B);

13) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto;

14) nonché infine, di tutti gli altri atti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 6168/2019, e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, cui espressamente si rinvia.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

1) dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione esaminatrice, della sussistenza e fondatezza delle ragioni del ricorrente, con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso ovvero, in subordine, per la dichiarazione che il voto ottenuto dalla Dottor Antonio Nuzzolo all'esito della prova orale, pari a 60,26, equivale al voto minimo necessario ad essere utilmente inserito in graduatoria tra i vincitori;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi quantificati nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi atti, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del

gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonchè dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2023.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO